

COMUNE DI FRUGALO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 30-08-2021

OGGETTO: Progetto c.f.l. 2021 per nr. 1 dipendente istruttore direttivo amministrativo, titolare di p.o. dopo il percorso di formazione, da assumere nel settore finanziario, scolastico, tributi e personale. Individuazione e nomina della commissione concorso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto del Comune di Frugarolo;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento sul sistema dei controlli interni;

VISTI gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e s.m.i., inerenti le funzioni e le responsabilità dei dirigenti e le Amministrazioni destinatarie delle norme, come sostituiti dal Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

TENUTO CONTO che secondo i disposti dell'art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile di settore, avendo idonea professionalità, esercita legalmente le funzioni attribuitegli in sede regolamentare ed è in condizioni di esercitarle tutte nessuna esclusa compresi i compiti aventi efficacie verso l'esterno;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 12 luglio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.lgs 267-2000 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "ASSUNZIONE DI NR. 1 UNITÀ DI PERSONALE TRAMITE IL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2021/2023.";

DATO ATTO che in data 12/07/2021, con p.e.c. n. 3642 è stata attivata la Comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 34 bis del D.LGs 165/2001, e la Regione Piemonte ha comunicato che non era nelle condizioni di soddisfare la richiesta avendo accertato l'assenza nelle apposite liste di personale da assegnare con comunicazione via p.e.c. Protocollo n. 00085986/2021 del 13/07/2021;

CONSIDERATO che il contratto formazione e lavoro, la selezione e l'assunzione sono regolati dall'art. 36 del D.Lgs.165/2001, dal DL. 726/84 convertito con modificazioni nella legge 863/1984 e dalla Legge n. 104 del 05/02/92 per l'assistenza e l'integrazione sociale ed i diritti delle persone diversamente abili;

VISTA la Legge 10/04/91 n. 125 che garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ai posti di lavoro, come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 165/2001;

RICHIAMATA la propria determina n.15 del 02.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'istituzione e pubblicazione di bando pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 istruttore direttivo contabile;

CONSIDERATO CHE si rende necessario individuare e nominare appositi membri per far parte della commissione esaminatrice;

AVUTO riscontro positivo dal controllo effettuato in merito alle cause di incompatibilità previste dalla legge e dal codice di procedura civile, art. 51 cpc e 36 cpp, per *analogia legis*, in particolare in

rapporto alla figura del segretario comunale, facendo palesare un opportuno dovere di astensione dalla nomina di membro di Commissione attivo con diritto di voto;

RICHIESTA la possibilità, *de residuo*, di entrare a latere della Commissione Come segretario verbalizzante;

“Nella Sentenza n. 796 del 31 gennaio 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici si esprimono in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici. In particolare, i Giudici affermano che il Principio di imparzialità per la partecipazione alle Commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità, garantita dalla carica posseduta, di influire, nell'esercizio dei poteri/prerogative a quella connessi, sulla attività dell'Ente che indice la selezione.

Peraltro, i Giudici precisano che la mera circostanza che una Commissione non rispetti la presenza al suo interno di almeno un terzo di donne, non esplica effetti vizianti delle operazioni concorsuali, salvo non denoti una condotta discriminatoria in danno dei concorrenti di sesso femminile. La normativa sulle pari opportunità è preordinata a garantire nel senso più ampio la possibilità di occupazione femminile, sicché la sua violazione non può venir contestata altro che dalle possibili beneficiarie della stessa. In assenza di una espressa disposizione normativa che preveda il contrario, la violazione della normativa di Settore non esplica per sé effetti invalidanti sulle operazioni concorsuali ed è rilevante soltanto in presenza di una condotta discriminatoria del Collegio in danno dei ricorrenti di sesso femminile. Tuttavia, i Giudici pongono in evidenza l'art. 51, comma 1 del Cpc., che prevede per il membro della Commissione di concorso l'obbligo di astensione:

- *se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- *se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- *se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- *se è Tutore, Curatore, Amministratore di sostegno, Procuratore, Agente o datore di lavoro di una delle parti;*
- *se inoltre è Amministratore o Gerente di un Ente, di un'Associazione anche non riconosciuta, di un Comitato, di una Società o Stabilimento che ha interesse nella causa.*

Poi, il comma 2 prevede che in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza il Commissario può richiedere di astenersi.

Dunque, nelle procedure concorsuali i componenti delle Commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 51 del Cpc., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica. L'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della Commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all'art. 51 del Cpc.”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, relativo al «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; VISTO in particolare l'art. 18, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione, per tutti i tipi di concorso, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza;

VISTO il citato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 che, al comma 2, prevede che la misura dei predetti compensi può essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT;

VISTO l'art. 35, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, fra i principi a cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, prevede quello secondo cui le commissioni sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

VISTO l'art. 35-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo alla «Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici»;

VISTO l'art. 3, comma 14, della Legge n. 56/2019 che ha previsto che "...la disciplina di cui all'art. 24, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso ad un pubblico impiego.";

VISTO l'art. 3, comma 13, ultimo capoverso, della Legge n. 56/2019 che ha previsto che gli incarichi di componente di Commissione "... si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti.";

DATO ATTO che in esecuzione di quanto disposto al comma 13 dell'art. 3 della legge 56/2019 è stato emanato il DPCM 24/4/2020, avente ad oggetto "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla GU n. 225 del 10/9/2020;

DATO ATTO che il comma 5 dell'art. 1 del citato DPCM 24/4/2020 stabilisce che gli Enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, possono recepire quanto previsto dallo stesso Decreto;

CONSIDERATO che in sede di individuazione dei compensi occorre tener conto della complessità del quadro normativo derivante dall'evoluzione delle modalità di reclutamento e degli ordinamenti professionali, dell'impegno richiesto per le selezioni, anche a fronte della partecipazione massiva alle procedure concorsuali finalizzate a selezionare candidati con competenze adeguate ai mutati bisogni della collettività, nonché delle variazioni del costo della vita intervenute dall'adozione del precedente provvedimento;

CONSIDERATO CHE appare opportuno recepire il contenuto normativo del DPCM 24/4/2020;

Visto il CCNL ENTI PUBBLICI 2016/2018 del 21.05.2018;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il DPCM 24 aprile 2020;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

1. Di costituire apposita commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami approvato da questo ente e pubblicato in data 04.08.2021 e con scadenza sino alle 00.00 del giorno 26.08.2021, rivolto all'assunzione di n. 1 istruttore direttivo contabile, responsabile del servizio economico-finanziario, tributi, servizi scolastici e servizio gestione giuridica del personale;
2. Di costituire come segue la commissione esaminatrice:
nr. 1 Presidente della commissione nella figura del dott. Riccardo CERIANA, revisore dei conti, già Presidente del Collegio dei revisori del Comune di Novi Ligure e collaboratore della rivista " Guida agli Enti Locali", esperto nel settore economico-finanziario;
nr. 1 Componente nella figura del dott. Giorgio ICARDI, Commercialista e Revisore dei Conti degli EE.LL., membro esperto;
nr. 1 Componente nella figura del dott. Franco SALA, Ragioniere Capo e responsabile del servizio finanziario dei Comuni di Gavi e Fabbrica Curone, membro esperto;
nr. 1 segretario verbalizzante, nella figura del sottoscritto Segretario Comunale;
3. Di quantificare nella metà del compenso previsto dal D.P.C.M. 24 aprile 2020, esclusi oneri a carico ente e IRAP ed eventualmente IVA di legge, il compenso dovuto ai 3 membri della commissione (escluso il sottoscritto segretario verbalizzante), ovvero in 900,00 ciascuno per l'intero programma d'esame (art. 2 comma 1, n. 3, ridotto di ½);
4. Di richiedere apposito stanziamento di bilancio all'organo competente per il successivo impegno di spesa e liquidazione delle somme dovute;

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. Di dare atto che il presente provvedimento, ai soli fini di pubblicità notizia e senza alcuna efficacia costitutiva, sarà pubblicato all'Albo on line del Comune di Frugarolo per giorni 15, naturali, successivi e continui, ai sensi di legge.

Frugarolo, li 30/08/2021

IL SEGRETARIO

Dott. Stefano Valerii

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(ART. 153, COMMA 5, D.LGS. 267/2000 e s.m.i.)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Frugarolo, li 30.08.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.sa Simona Bellini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line, sul sito www.comune.frugarolo.al.it,

PER GG.	15	DAL	30.08.2021	AL	14.09.2021
---------	-----------	-----	------------	----	------------

Frugarolo, li 30.08.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefano dott. Valerii